

# **COMUNE DI BELMONTE CALABRO**

*(Provincia di Cosenza)*

## PARTE II

*REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE*

*DEI TRIBUTI COMUNALI E SULL'ESERCIZIO*

*DEL POTERE DI AUTOTUTELA*

# **TITOLO I**

## **DISCIPLINA GENERALE**

### **Art. 1**

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente *"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione **di un'addizionale regionale** a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi Locali"*, disciplina:

- nel titolo II, l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante *"Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale"*;
- nel titolo III, l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

### **Art. 2**

#### Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa

1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto per quel che concerne l'accertamento con adesione delle disposizioni recate nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e di quanto stabilito dalla circolare n. 235/E del 8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle finanze.

2. Per quanto riguarda l'esercizio del potere di autotutela il presente regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, recante il *Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze*, nell'art. 2-quater della legge 30 novembre 1994, n. 656, di conversione del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale"*, e del decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37.

### **Art. 3**

#### Entrata in vigore del regolamento

1. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente regolamento, dopo l'approvazione ed l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare, entra in vigore a decorrere dal 01.01.1999.

(18) L'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che i regolamenti degli enti locali entrino in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

TITOLO II  
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I  
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE  
SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO

**Art. 4**

Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita <sup>(19)</sup>:

- a ciascun dirigente del servizio preposto alla gestione dei singoli tributi locali;
- a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali;
- a ciascun direttore responsabile della gestione dei singoli tributi locali;
- al segretario comunale con funzioni direttive sui singoli tributi locali **(\*)**
- a ciascun componente della Giunta - Sindaco o Assessore competente - a cui sia stata affidata la responsabilità della gestione dei tributi locali;
- a ciascun soggetto che sia stato espressamente delegato dal soggetto responsabile della gestione dei tributi locali con apposito provvedimento formale.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

**(\*)** nel caso d inerzia del funzionario responsabile. In tal caso l'esercizio dei poteri sostitutivi comporta l'automatico avvio del procedimento disciplinare nei confronti del soggetto competente.

**Art. 5**

Tributi oggetto dell'accertamento con adesione

1. I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti <sup>(20)</sup>:

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tasse sulle concessioni comunali;
- Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l' allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

*(19) Il Comune deve contrassegnare la casella corrispondente al soggetto al quale intende affidare la funzione di definizione degli accertamenti.*

*(20) Il comune deve barrare la casella dei tributi per i quali intende istituire l'accertamento con adesione.*

## **Art. 6**

### Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento dei tributi indicati nell'articolo 5 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente regolamento.

5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge.

6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, e non rileva a fini extratributari <sup>(21)</sup>. L'ufficio è vincolato all'importo definito ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai singoli tributi.

## **Art. 7**

### Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.

2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:

- se la questione verte su un' aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
- se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.

3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

*(21) L'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 218 prevede in realtà alcune eccezioni al principio dell'irrelevanza dell'adesione ai fini extratributari, che sembrano invero non assumere alcun rilievo per i tributi locali.*

4. L'ambito di azione entro il quale il soggetto responsabile del procedimento può svolgere le proprie proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all'incasso delle somme dovute superiore al 30% delle stesse.

### **Art. 8**

#### Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.

2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

### **Art. 9**

#### Contenuti dell'invito a comparire

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:

- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
- il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
- il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

### **Art. 10**

#### Modalità di invio dell'invito a comparire

1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- notificazione eseguita dai messi comunali.

### **Art. 11**

#### Richiesta di rinvio

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

## **Art. 12**

### Mancata comparizione del contribuente

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

## **Art. 13**

### Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.

2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale.

3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:

- i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
- le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e del contribuente; • la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
- le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
- la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.

4. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il funzionario procederà a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

## **CAPO II**

### **ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE**

## **Art. 14**

### Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comportala sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la

decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

### **Art. 15**

Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

## **CAPO III**

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

### **Art. 16**

Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o dal suo delegato.

2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:

- gli elementi su cui si basa la definizione;
- la motivazione su cui si fonda la definizione;
- la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

## **Art. 17**

### Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento, direttamente presso la tesoreria del comune, o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al comune <sup>(22)</sup>.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma S, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.

3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 6 rate <sup>(23)</sup> trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate <sup>(24)</sup> trimestrali di pari importo se le somme dovute superano £. 100.000.000.

4. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

5. Per il versamento delle somme di cui al comma 4 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

7. L'ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

(22) Il comune può indicare altre modalità di pagamento degli importi dovuti.

(23) L'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. n. 218 del 1997, individua un limite per la rateazione pari ad 8 rate per importi non superiori ai cento milioni.

(24) L'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. n. 218 del 1997, individua un limite per la rateazione pari a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.

### **Art. 18**

#### Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'articolo 17, comma 1, del presente regolamento ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia di cui al comma 5, dello stesso articolo 17.

## **TITOLO III**

### **ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

### **Art. 19**

#### Potere di esercizio dell'autotutela

1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

### **Art. 20**

#### Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela

1. La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita <sup>(25)</sup>:

- a ciascun dirigente del servizio preposto alla gestione dei singoli tributi locali;
- a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali;
- a ciascun direttore responsabile della gestione dei singoli tributi locali;
- al segretario comunale con funzioni direttive sui singoli tributi locali; (\*)
- a ciascun componente della Giunta - Sindaco o Assessore competente - a cui sia stata affidata la responsabilità della gestione dei tributi locali;
- a ciascun soggetto che sia stato espressamente delegato dal soggetto responsabile della gestione dei tributi locali con apposito provvedimento formale.

2. In caso di grave inerzia dell'ufficio preposto all'esercizio dell'autotutela il relativo potere spetta al segretario comunale.

3. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

## **Art. 21**

### Tributi oggetto del potere di autotutela

1. I tributi su cui può essere esercitato il potere di autotutela sono i seguenti (27):

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tasse sulle concessioni comunali;
- Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

## **Art. 22**

### Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a norma dell'art. 20 del presente regolamento, a procedere 'al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

## **Art. 23**

### Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- un errore di persona;
- un evidente errore logico o di calcolo;

*(25) Il comune deve contrassegnare la casella corrispondente al soggetto al quale intende affidare la funzione di esercitare il potere di autotutela.*

*(26) Il comune deve indicare il soggetto che può agire in via sostitutiva rispetto a quello che può in via ordinaria esercitare l'autotutela. Il comune potrà altresì specificare quali sono i casi in cui si incorre nella "grave inerzia".*

*(27) Il comune deve barrare la casella dei tributi per i quali intende istituire l'accertamento con adesione.*

- un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
- una doppia imposizione;
- la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
- la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

#### **Art. 24**

##### Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 23 del presente regolamento.

2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

#### **Art. 25**

##### Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui all'art. 23 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando:

- i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie sono superiori al 31% <sup>(28)</sup> dell'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori;
- se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

2. Al fine di indirizzare le scelte del comune in ordine all'esercizio del potere di autotutela l'ufficio del Segretario comunale <sup>(29)</sup> provvede ad individuare periodicamente con cadenza annuale <sup>(30)</sup> serie di casi in base ai quali può essere esercitato il potere di revoca, enucleando le situazioni più a rischio con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali e di prassi amministrativa.

(28) Il comune può diversificare la percentuale in ragione del tipo di tributo oggetto del procedimento di riesame.

(29) Può essere individuato ad esempio l'ufficio legale dell'ente come quello preposto ad effettuare una rilevazione di situazioni in cui maggiormente si registra la soccombenza dell'ente locale.

(30) Indicare il termine entro il quale deve essere fornito l'elenco dei casi per poter procedere all'esercizio dell'autotutela.

## **Art. 26**

### Criteria di economicità, limiti e richieste di pareri per l'esercizio dell'autotutela. Inerzia del funzionario responsabile

1. Il funzionario designato a norma dell'art. 20 del presente regolamento, può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento o alla revoca dei propri atti quando l'ammontare della pretesa tributaria sia inferiore a:

- £. 10.000 per quanto attiene all'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni;
- £. 20.000 per quanto attiene alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- £. 30.000 per quanto attiene alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- £. \_\_\_\_\_ per quanto attiene all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- £. 50.000 per quanto attiene all'imposta comunale sugli immobili;
- £. 20.000 per quanto attiene alle tasse sulle concessioni comunali;
- £. 30.000 per quanto attiene al canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque;

2. Nel caso in cui l'importo del tributo, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento sia superiore a £. 300.000 <sup>(31)</sup>, il funzionario responsabile che procede all'emissione del provvedimento di autotutela deve acquisire il preventivo parere del <sup>(32)</sup> responsabile dell'area contabile.

3. per quanto attiene l'importo sugli equilibri del bilancio e del segretario comunale per la valutazione agli altri profili inerenti al sistema tributario generale comunale, ove ritenuto opportuno, il funzionario responsabile può chiedere parere al segretario comunale in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento. Il Segretario comunale non prima di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di parere.

5. In caso di inerzia del funzionario responsabile, il procedimento di autotutela può essere attivato dal <sup>(33)</sup> Segretario comunale, che adotta in via sostitutiva il relativo provvedimento.

## **Art. 27**

### Criteria di priorità

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

(31) L'importo può essere eventualmente diversificato in ragione dei diversi tributi oggetto dell'esercizio del potere di autotutela.

(32) Il comune deve indicare il soggetto che deve emettere il parere di annullamento o di revoca. A seconda dell'importo concretamente stabilito dall'ente, il parere potrebbe essere emesso da soggetti, quali il Ragioniere capo, che sono direttamente coinvolti nella gestione delle entrate e che più di tutti quindi possono anticipare gli effetti negativi che un eventuale mancato introito potrebbe determinare a carico del bilancio dell'ente comunale.

(33) Il comune può indicare il soggetto che si sostituisce al funzionario designato in caso di inerzia.

## **Art. 28**

### Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.

2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

## **Art. 29**

### Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

## **Art. 30**

### Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

1. Il comune, valutate le probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, abbandona le liti già iniziate nel caso in cui la differenza tra i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie e l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, non superi <sup>(34)</sup>:

- £. 10.000 per quanto attiene all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni;
- £. 20.000 per quanto attiene alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- £. 30.000 per quanto attiene alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- £. \_\_\_\_\_ per quanto attiene all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- £. \_\_\_\_\_ per quanto attiene all'imposta comunale sugli immobili;
- £. \_\_\_\_\_ per quanto attiene alle tasse sulle concessioni comunali;

□ £. \_\_\_\_\_ per quanto attiene al canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

*(34) L'importo può essere eventualmente diversificato in ragione dei diversi tributi oggetto dell'esercizio dell'autotutela.*

*(35) Il comune può determinare un importo valido per ogni tributo, o, al contrario, articularlo a seconda delle specifiche caratteristiche di ogni tassa o imposta.*

2. Il comune, sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma I, decide anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa.

3. In ogni caso non si attiva l'attività contenziosa e si abbandonano le liti già iniziate quando l'ammontare della pretesa tributaria sia inferiore a £. 10.000 *(35)*

### **ART. 31**

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.1999